



ASSORISORSE

Risorse Naturali ed Energie sostenibili

Il Direttore Generale

Roma, 01 agosto 2023

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI)
PEC: ussri@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ufficio Legislativo
PEC: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

OGGETTO: Interpello ambientale ai sensi del comma 2 dell'art. 3-septies del D. Lgs n°152/2006 in merito alla concentrazione del limite di bario applicabile ai suoli a destinazione d'uso agricola – Art. 241 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del successivo DM 1° marzo 2019, n. 46.

Spettabile Ministero,

la scrivente Assorisorse, Associazione di riferimento per le aziende del settore minerario, geotermico, idrocarburi e gas naturale, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per effetti dell'art.3-septies del D. lgs. 152/2006.

Di seguito il quesito:

Alla luce del rationale emanato dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2011, i cui contenuti sono presenti online nella Banca Dati Bonifiche (link: <https://w3.iss.it/site/bancadatibonifiche>), dal quale si evince il limite per il parametro bario, applicabile ai suoli ad uso verde pubblico e privato e residenziale, di 150 mg/Kg, si chiede se tale limite trovi applicazione anche ai suoli a destinazione agricola.

Premessa

Da analisi chimiche eseguite su un suolo a destinazione agricola in un sito ubicato sul territorio nazionale si sono rilevate, in alcuni campioni, concentrazioni significative di bario, pertanto il gestore del sito ha ritenuto di procedere all'asportazione dei terreni aventi concentrazione superiore a quella indicata nel rationale ISS per i suoli a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale, (ovvero 150 mg/kg), non risultando che ISS abbia definito alcun limite specifico - per il parametro bario – in relazione alla destinazione d'uso agricola.

Il parametro bario non è, allo stato, normato né dal D Lgs. n. 152/2006 né dal DM 1° marzo 2019 n. 46, in materia di bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate ad uso agricolo, sicché il limite massimo dei valori di bario consentiti nel suolo e nel sottosuolo non risulta disciplinato specificamente.

Nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006, recante le concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e nel sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, tra i diversi composti non si trova contemplato il bario.

La sola indicazione nota per il bario proviene da un rationale dell'Istituto Superiore di Sanità, da cui si evince il limite, per i suoli ad uso verde pubblico e privato e residenziale, di 150 mg/Kg.

Peraltro, l'individuazione dei valori limite di concentrazione dei contaminanti nei suoli, effettuata sia nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del d. lgs. n. 152 del 2006 che nel parere dell'ISS, si riferisce espressamente soltanto a due destinazioni d'uso: "verde pubblico e privato e residenziale" e "commerciale e industriale". Non sono formulate specifiche disposizioni per i suoli destinati alla produzione agricola e all'allevamento.

L'unico spunto normativo applicabile a questa tipologia di suoli, in materia di bonifiche, è quello offerto dall'art. 241 del d. lgs. n. 152 del 2006, dove viene stabilito che il regolamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento debba essere adottato con decreto di concerto tra i Ministeri dell'Ambiente, delle Attività produttive, della Salute e delle Politiche Agricole. Tale disciplina è stata poi emanata con il DM 1° marzo 2019, n. 46, che tuttavia, all'allegato 2, individua le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole, ma senza includere il bario tra i composti elencati.

Allo stato, pertanto, i valori massimi consentiti di bario nei terreni ad uso agricolo non sono inclusi in una previsione normativa generale e astratta.

Motivazione

Non potendosi ammettere lacune dell'ordinamento idonee a creare incertezze amministrative e tecnico-operative che possono paralizzare attività imprenditoriali o ledere i diritti dei titolari dei terreni, sembra necessario assumere che, nelle aree ad uso agricolo, debba trovare applicazione lo stesso limite indicato dall'Istituto Superiore di Sanità per i terreni ad uso verde (pubblico e privato) e residenziale.

Sul punto, si ritiene utile richiamare l'attenzione su un pronunciamento del TAR Umbria, reso nella vigenza della precedente disciplina (dettata dall'art. 17 del d. lgs. n. 22 del 1997 e dal DM n. 471 del 1999) in un caso in cui si era posto il problema di stabilire quali fossero i parametri per ritenere un'area agricola suscettibile di interventi di bonifica e ripristino ambientale, in attesa del decreto ministeriale chiamato a definirli. Sulla questione era intervenuto il parere 6 novembre 2003, n. prot.

051899 dell'Istituto Superiore di Sanità, con cui si era affermato che, in mancanza di limiti specificamente stabiliti, per le aree agricole dovessero applicarsi i valori di concentrazione limite stabiliti per i siti ad uso "verde pubblico, verde privato, residenziale".

Ed è questo il principio fatto proprio dal TAR Umbria – Perugia (sentenza 8 aprile 2004, n.168), secondo cui, "in attesa di specificazioni regolamentari, i limiti riferiti alle destinazioni a verde (urbano), pubblico o privato, valgono anche per il verde agricolo".

La decisione, in particolare, premesso che la tabella dei valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, distingue solo tra siti a destinazione d'uso "verde pubblico, verde privato, residenziale" (indicati nella colonna A) e siti a destinazione d'uso "industriale e commerciale" (indicati nella colonna B), dichiara di condividere "l'avviso dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. nota prot. 051899 in data 6 novembre 2003)"; ossia che, "in attesa di una revisione del D.M. 471/1999 che consideri espressamente anche gli standard di qualità per i suoli agricoli, per questi ultimi trovano applicazione i valori della colonna A, [...]".

Secondo il TAR, una diversa interpretazione condurrebbe "a ritenere, nella maggior parte dei casi, non operativa la normativa sulle bonifiche, senza apprezzabili ragioni di tutela di interessi pubblici o privati". Ciò, soprattutto, considerato che:

- la bipartizione operata dalla tabella può "intendersi come una semplificazione comprensiva dell'intera gamma delle possibili destinazioni urbanistiche dei siti contaminati, alle quali vanno ricordati i risultati dell'intervento di bonifica";
- d'altra parte, una destinazione urbanistica a verde agricolo può "legittimamente comportare utilizzazioni che nulla hanno a che vedere con la coltivazione e l'allevamento e svolgere, in particolare, la funzione di assicurare il mantenimento di spazi tra le zone edificate, anche a fini di tutela ambientale e paesaggistica";
- la menzione, all'art. 17, comma 15, del d. lgs. n. 22 del 1997, "delle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento, introduce una specificazione nell'ambito delle aree destinate a 'verde', legata non tanto alla destinazione urbanistica, quanto alle caratteristiche dell'utilizzazione che delle aree verrà fatta in concreto".

"In questa prospettiva", conclude il TAR, "anche tenendo conto delle sostanziali esigenze di tutela, i valori della colonna A, più restrittivi di quelli della colonna B, possono ritenersi validi per tutte le utilizzazioni delle aree che, ancorché diverse da quelle direttamente evocate dalle destinazioni urbanistiche tipiche menzionate nella tabella 1, appaiano tuttavia tali da comportare un pericolo potenziale per l'ambiente e la salute umana analogo o addirittura superiore".

Alla luce delle considerazioni che precedono, al gestore del sito è apparso doveroso prestare credito all'assunto dell'attuale applicabilità, per le aree ad uso agricolo, dei limiti massimi di bario consentiti nei terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Andrea Ketoff, Direttore Generale di Assorisorse, in qualità di rappresentante legale, in virtù del sopra citato comma 2 dell'art. 3-septies del D. Lgs n°152/2006,

INTERPELLA

Codesto Spettabile Ministero sull'applicabilità ai suoli a destinazione agricola del limite di 150 mg/kg per il parametro bario, valore attualmente fissato nel rationale ISS per i suoli a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale.


Andrea Ketoff